



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

Verbale del Revisore dei Conti n. 15/2018

PARERE SULLO SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Villasanta (MB)

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO

in data 19.09.2018 la bozza di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000, PER SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA – PRIMA SEZIONE CIVILE - N. R.G.13501/2017 - SIG.RA IRINA GUALDI."

VISTO

- a) l'art. 239 e l'art. 194 comma 1 punto a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
- b) il Bilancio Preventivo per il triennio 2018/2020
- c) la bozza di delibera,

CONSIDERATO CHE

- il debito qui considerato, ammontante complessivamente ad euro 1.298,28 è relativo al rimborso di spese legali dovute dall'ente in virtù di sentenza esecutiva di secondo grado indicata nel titolo della delibera;
- nella proposta deliberativa viene indicato che *"che la spesa complessiva di € 1.298,28 è prevista in conto al capitolo PEG 731 macroaggregato 1.11.1.010 3, bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018"* (Contenzioso e supporto legale e spese per liti, arbitraggi e risarcimenti);
- quindi apparentemente, essendo la spesa già finanziata nel bilancio di previsione, si potrebbe obiettare che in realtà non trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 TUEL proprio perché tale debito è già inserito nelle spese previsionali;
- ciò tuttavia occorre rifarsi alla natura propria del debito che assume un connotato patologico e di straordinarietà gestionale, tale per cui risulta necessario *"un provvedimento di natura programmatica e quindi politica"* (giurisprudenza aa.vv.). Da qui la competenza consiliare (anche se alcuni autori, minoritari, individuano la competenza dell'Organo gestionale [giunta] qualora il capitolo afferente sia capiente).
- la CdC Sicilia con deliberazione del 23.04.2015 da un lato evidenzia *"la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL"*, ma contemporaneamente afferma che *"tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta"*



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

interpretazione dell'art. 194 TUEL ai sensi del quale il "riconoscimento" del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale". E quindi ribadisce che "L'eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant'altro non elimina perciò la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità dei singoli debiti formati al di fuori delle norme giuscontabili (pr. cont. 1-105; Sezione controllo per la Basilicata, delibera n. 6/2007/PAR)".

- lo stesso Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali enuncia al principio contabile n. 2 punto 81 *"La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie"*.
- ancora, la CdC Lombardia (sentenza 326/2017) afferma che *"a fronte di una sentenza esecutiva avente ad oggetto una specifica fattispecie, sussiste sempre l'obbligo, per l'ente, di procedere al riconoscimento del relativo debito con le procedure di cui all'art. 194 T.U.E.L., conformemente alla lettera della disposizione. Infatti, diversamente argomentando, avremmo nel caso di specie un'obbligazione, vincolante per l'ente, non assistita dall'elemento giuridico-formale del previo impegno, con un'irregolarità contabile che la procedura di cui all'art. 194 del T.U.E.L. mira ad eliminare, riconducendo l'obbligazione medesima nell'alveo della fisiologica gestione del bilancio"*.
- va poi ricordato che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere obbligatoriamente trasmessa alla procura della CdC per le ovvie finalità di controllo dei fatti straordinari della gestione (art. 23 co. 5 della legge 289/2002 - legge finanziaria 2003).

Tutto ciò esposto e argomentato, lo scrivente revisore

ESPRIME

parere FAVOREVOLE allo schema di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000, PER SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA – PRIMA SEZIONE CIVILE - N. R.G.13501/2017 - SIG.RA IRINA GUALDI".

Roncoferraro, 19.09.2018

Il Revisore dei Conti

dott. Germano Tommasini